

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1989

relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie (1990-1994) **BRIDGE**

(89/621/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 130 K prevede che « l'attuazione del programma quadro sia fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione »;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1987/1991), comprendente azioni da realizzare per assicurare lo sfruttamento e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche;

considerando che tale decisione stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere inteso a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, e ad incoraggiare l'industria rendendola

più competitiva su scala internazionale; che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma di ricerca biotecnologica per l'innovazione, lo sviluppo e la crescita in Europa (BRIDGE) contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che tra le attività previste dal programma quadro rientrano in particolare:

- l'organizzazione di attività comunitarie di ricerca e sviluppo volte a conferire una dimensione transnazionale alle attività nazionali e ad agevolare il trasferimento di tecnologie all'industria e all'agricoltura nei settori delle infrastrutture, delle biotecnologie di base e delle analisi dei rischi;
- la valutazione continua del significato strategico di nuovi sviluppi nel settore delle biotecnologie e la promozione della fondamentale coerenza tra i diversi settori della politica comunitaria interessati alle biotecnologie;

considerando che la decisione 81/1032/CEE ⁽⁶⁾ che adotta il programma pluriennale di ricerca e di formazione per la Comunità economica europea nel settore dell'ingegneria biomolecolare e la decisione 81/195/CEE ⁽⁷⁾ che adotta, e la decisione 85/420/CEE ⁽⁸⁾ che riesamina il programma

⁽¹⁾ GU n. C 70 del 20. 3. 1989, pag. 1, e GU n. C 198 del 3. 8. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 81 e GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 375 del 20. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 83 del 23. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 38.

pluriennale di azione di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (1985-1989), hanno dimostrato chiaramente l'utilità di iniziative comunitarie nel campo delle biotecnologie e la necessità di ampliare tali iniziative;

considerando che dovrebbe essere rivolta un'attenzione particolare ai problemi etici e sociali che possono essere connessi con questo programma;

considerando che è auspicabile la partecipazione, piena o parziale, di paesi terzi europei ad alcuni progetti nell'ambito del presente programma;

considerando che è auspicabile far partecipare per quanto possibile le piccole e medie imprese al programma di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie;

considerando che lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione nel quadro COST costituisce un elemento fondamentale per completare i progetti di ricerca e di sviluppo nel campo delle biotecnologie;

considerando che il comitato scientifico e tecnico (CREST) ha dato il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di quattro anni, decorrente dal 1° gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo delle biotecnologie (BRIDGE), definito nell'allegato I.

Articolo 2

L'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma è pari a 100 milioni di ecu, compresi i costi relativi ad un organico di 28 persone.

Nell'allegato II figura una ripartizione indicativa dei fondi.

Articolo 3

Le modalità di attuazione del programma e la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità sono definite nell'allegato I.

Articolo 4

1. Nel terzo anno dell'attuazione del programma, la Commissione procederà ad una revisione dello stesso e riferirà con una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sui risultati di tale revisione presentando, se necessario, proposte di modifica o di proroga del programma.

2. Al termine del programma la Commissione procederà ad una valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le suddette relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi e i criteri fissati nell'allegato

III della presente decisione e in conformità con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità della divulgazione, protezione e utilizzazione dei risultati delle ricerche.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Si ricorre alla procedura prevista dall'articolo 6 in particolare ove trattasi:

- di stabilire il contenuto degli inviti a presentare proposte;
- di valutare i progetti presentati e di stimare l'importo del contributo comunitario ai medesimi;
- di scostarsi dalle regole generali per la partecipazione comunitaria, enunciate nell'allegato I;
- della partecipazione a taluni progetti da parte di organizzazioni e imprese di paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- di modificare la ripartizione indicativa dell'importo di cui all'allegato II;
- delle misure richieste per la valutazione del programma;
- delle modalità della divulgazione, protezione e utilizzazione dei risultati delle ricerche svolte nell'ambito del programma.

Articolo 8

1. Conformemente all'articolo 130 N del trattato, la Commissione è autorizzata a negoziare accordi con organizzazioni internazionali, con i paesi che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e con i paesi terzi europei che hanno concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, al fine di associarli, totalmente o parzialmente, al programma.

2. Qualora tra i paesi non membri e le Comunità europee siano stati conclusi accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, le organizzazioni e imprese stabilite in tali paesi possono partecipare a un progetto intrapreso nel quadro del programma sulla base del reciproco vantaggio.

Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità, il quale partecipi ad un progetto avviato nell'ambito del programma, può beneficiare del finanziamento comunitario destinato al programma. Il contraente deve contribuire alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

ALLEGATO I

CONTENUTO E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NONCHÉ PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

ATTIVITÀ DEL PRIMO TIPO: RICERCA E FORMAZIONE

CONTENUTO

1. **Infrastruttura informativa**1.1. *Raccolta di colture*

Sviluppo di un sistema di comunicazione che consenta un accesso agevole e rapido ai più importanti servizi di raccolta colture nell'ambito della Comunità grazie a:

- un centro di promozione delle raccolte di colture specificatamente progettato per fornire agli utenti europei (mediante distribuzione di cataloghi, regolamentazione dei brevetti, materiale stampato ed audiovisivo...) informazioni adeguate sulle capacità professionali e sui servizi disponibili presso diverse raccolte europee di colture, e
- una banca di dati europea centralizzata, riguardante in primo luogo i microrganismi e successivamente ampliata ad altri materiali biotici (cellule animali e vegetali, virus, plasmidi...). La prima fase verso la realizzazione di questo obiettivo comporta l'armonizzazione di formati e dati nelle principali raccolte di colture della Comunità europea.

1.2. *Elaborazione ed analisi di dati bio(tecn)ologici*

- Applicazione delle tecnologie dell'informazione (software ed apparecchiature specializzati) quali saranno richieste dalla realizzazione delle attività di ingegneria delle proteine e di sequenziamento di geni (vedi anche i paragrafi 2.1 e 2.3).
- Aggiornamento e progettazione di basi di conoscenze in cui archiviare e classificare dati bio(tecn)ologici quali sequenze, mappe genetiche, strutture di proteine e biopolimeri, dati sulla valutazione dei rischi.
- Impiego di tecnologie dell'informazione nuove o già esistenti per accedere rapidamente alle basi europee di conoscenze ed a reti chiuse di sequenziamento tramite una rete informatizzata che preveda l'immissione elettronica dei dati, cataloghi direttamente accessibili per via elettronica, l'ordinazione elettronica, ecc.

2. **Tecnologie abilitanti**2.1. *Progettazione di proteine/modellizzazione molecolare*

- Approcci pluridisciplinari, tra cui l'ingegneria genetica, e metodi strutturali di tipo avanzato diretti a migliorare le proprietà (ad esempio: stabilità, pH ottimale, specificità del substrato...) di proteine interessanti e dei loro complessi (glicoproteine incluse).
- Sviluppo di metodi per comprendere e prevedere le relazioni tra strutture e funzioni di proteine quali quelle che intervengono nei fenomeni di ripiegamento, stabilità, cristallizzazione, inclusi i metodi teorici per la simulazione di queste proprietà e per la loro interazione con altre molecole affini.

2.2. *Biotrasformazione*

- Sviluppo di reazioni biologiche che facciano uso di nuovi ceppi di cellule o di nuovi enzimi per sintetizzare prodotti intermedi d'importanza cruciale necessari a produrre sostanze ad elevato valore aggiunto (dedicando particolare attenzione alla conversione per via biologica delle eccedenze agricole) ed a convertire sostanze inquinanti in composti innocui.
- Attività di ricerca sui problemi di stabilità genetica e fisiologica di microbi o cellule geneticamente modificati, tanto liberi quanto immobilizzati, in condizioni di biotrasformazione.
- Attività di ricerca sul problema dell'attività enzimatica in ambiente estremamente sfavorevole (solventi organici, pH, temperature, immobilizzazione).
- Sviluppo di metodi per isolare e purificare prodotti di biotrasformazione (lavorazioni a monte ed a valle).
- Sviluppo di software e modelli matematici specializzati per controllare ed analizzare processi biotecnologici.

2.3. *Mappatura dei geni, sequenziamento di genomi, nuovi metodi di clonazione*

- Sequenziamento del genoma del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*), o di sue parti, e di *Bacillus subtilis*.
- Sviluppo di tecniche genetiche molecolari per identificare nuovi geni vegetali significativi grazie all'impiego del genoma dell'*Arabidopsis* a titolo di risorsa di base; caratterizzazione dei geni identificati.
- Sviluppo di procedure e tecnologie avanzate di sequenziamento (vedi 1.2) e loro integrazione nei progetti di sequenziamento.

3. Biologica cellulare

3.1. *Fisiologica e genetica molecolare di microrganismi utilizzabili industrialmente*

Stabilità ed espressione dei geni, attività successive alla fase di traduzione, regolazione genetica e metabolica della sovrapproduzione, trasporto e secrezione. Questi studi, organizzati in ogni singolo caso in modo da tener conto dello stato dell'arte, si concentreranno su alcuni microrganismi d'interesse industriale quali i generi *Streptomyces*, *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, come pure i gruppi più ampi dei batteri lattici, degli estremofili, dei lieviti e dei funghi filamentosi.

3.2. *Biologica di base della piante e degli organismi ad esse associati*

- Processi centrali della riproduzione gamica: meccanismi della produzione di fiori e della fioritura; differenziazione delle cellule sessuali; basi molecolari dei sistemi di riconoscimento e selezione dei gameti.
- Elementi fondamentali della rigenerazione di cellule vegetali: biologia genetica e molecolare dell'embriogenesi somatica e zigotica; percezione e trasmissione di segnali atti a promuovere la crescita.
- Interfaccia molecolare tra le piante e gli organismi ad esse associati: basi molecolari della gamma di piante ospiti e virulenza; caratterizzazione della reazione di difesa delle piante; sviluppo di tecniche genetiche per i funghi patogeni o le micorrize; regolazione mediante segnali vegetali/microbici dell'espressione di geni microbici/vegetali; identificazione strutturale e funzionale dei geni attivi durante le simbiosi che portano alla fissazione dell'azoto.
- Caratteri fisiologici delle colture; processi di immagazzinaggio; fisiologia delle condizioni di disagio; efficienza nell'impiego dell'azoto.

3.3. *Biotechnologia delle cellule animali*

- Ingegneria delle cellule animali e tecnologie colturali che consentano di produrre in modo nuovo o migliorato sostanze importanti a fini industriali e zootecnici.
- Genetica animale: mappatura e sequenziamento di geni importanti; metodi per il trasferimento di geni; studio dell'espressione e regolazione dei geni nelle colture di cellule.
- Allevamento: miglioramento della risposta immunitaria grazie a vaccini della seconda generazione ottenuti con tecniche d'ingegneria genetica.

4. prenormativa pre-normativa

Nel campo delle biotecnologie la ricerca prenormativa si colloca ad entrambi gli estremi della catena ricerca-sviluppo-impiego.

4.1. *Valutazione della sicurezza associata al rilascio di organismi ottenuti con tecniche di ingegneria genetica*

- Tecniche di sorveglianza e controllo: metodi di campionatura e sonde per organismi ottenuti con tecniche d'ingegneria genetica e per segmenti di DNA introdotti; metodi e strumentazione per l'identificazione microbica automatizzata ad alta risoluzione e per la costituzione di basi di dati adeguate; costituzione di una banca di sonde specifiche e impronte chimiche per un gran numero di microrganismi specifici; metodi di eliminazione totale.
- Tecniche di valutazione: contenimento biologico; stabilità e trasferimento dei geni; sviluppo di microcosmi e metodi di simulazione per un'analisi dell'impatto ambientale.
- Acquisizione di cognizioni fondamentali sul comportamento dei geni (trasferimento orizzontale tra specie diverse, redistribuzione dei geni introdotti nell'organismo ospitante) nonché sulla sopravvivenza e sull'adattamento degli organismi rilasciati, in particolare i batteri del suolo, incluse modifiche della gamma di organismi e di tessuti ospitanti per i virus modificati geneticamente.
- Nuove realizzazioni: organismi biologicamente confinati; vettori suicidi o realizzazioni che non sono in grado di svilupparsi all'esterno dell'organismo ospitante; organismi ottenuti con tecniche ingegneristiche che possono venir distrutti nell'ambiente ricorrendo a tecniche conosciute e specifiche.

4.2. *Valutazione in vitro della tossicità e dell'attività farmacologica delle molecole*

- Sviluppo di sistemi cellulari e pluricellulari che fungano da surrogati di tessuti ed organi in vivo.
- Attività di ricerca che studino i problemi attinenti alla preparazione, al magazzino, alla conservazione ed alla crescita di colture di cellule umane.
- Sviluppo di linee cellulari nelle quali le proprietà funzionali siano meglio conservate.

REALIZZAZIONE

Questa parte del programma sarà realizzata mediante attività di formazione, attività di ricerca svolte in base a contratti di ricerca e a compartecipazione finanziaria, e la partecipazione a determinate attività COST (categoria A).

Le attività di formazione si concretizzeranno in contratti e corsi di formazione relativi a singoli temi prescelti tra quelli sopra indicati. Il costo di tali attività verrà sostenuto dalla Comunità.

I partecipanti ad un progetto svolto a titolo di azione a compartecipazione finanziaria possono essere imprese industriali, comprese le piccole e medie imprese, istituti di ricerca, università o combinazioni di essi con sede

nella Comunità o in paesi terzi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità. Fino all'attuazione delle disposizioni di un'eventuale direttiva del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati le proposte prescelte dovranno essere conformi, nel paese in cui l'esperimento di emissione è destinato ad aver luogo, alle normative o linee direttrici pertinenti; nei paesi in cui non sono state elaborate siffatte normative o linee direttrici, coloro che propongono un progetto e prevedono di effettuare esperimenti di emissione otterranno il consenso scritto da parte delle autorità competenti in materia.

I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria che coinvolgono centri di ricerca (e/o università) e l'industria sono fortemente incentivati. La partecipazione industriale dovrebbe costituire un criterio importante di selezione nell'ambito del programma.

Per i contratti a compartecipazione finanziaria la partecipazione comunitaria coprirà fino al 50 % dei costi totali. Nel caso di università e di istituti di ricerca che eseguono progetti nell'ambito di questo programma, la Comunità può assumere a suo carico fino al 100 % dei costi supplementari sostenuti.

Sono previsti due tipi di progetti transnazionali di ricerca che saranno eseguiti di regola da partecipanti di più di uno Stato membro (a prescindere dai partecipanti di paesi terzi):

- i progetti N, che mirano ad integrare in adeguate strutture comunitarie (laboratori europei senza pareti, abbreviato in ELWW) le attività di ricerca svolte in settori nei quali le strozzature principali derivano da lacune nelle cognizioni di base. Il contributo della Comunità a tali progetti non supererà i 400 000 ecu all'anno per singolo progetto; e
- i progetti T, destinati ad eliminare, grazie ad un notevole investimento di capacità e risorse, serie strozzature derivanti da limiti strutturali e dimensionali; il contributo della Comunità a tali progetti può variare tra 1 e 3 milioni di ecu all'anno per singolo progetto.

Contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria saranno assegnati con una procedura di selezione basata su bandi di gara pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Speciale attenzione viene riservata alla divulgazione dei risultati del programma, conformemente alle norme comunitarie e tenendo conto degli accordi contrattuali, per potenziare al massimo l'effetto di questa attività e per consentire a tutte le imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di tutte le regioni della Comunità, comprese quelle meno favorite, di beneficiarne.

Attività COST (categoria A) associate alle attività del primo tipo

CONTENUTO

- Biomassa marine primaria.
- Colture in vitro per la purificazione e la propagazione di specie vegetali.
- Metodi per rilevare e identificare tempestivamente le fitopatologie.
- Micorrize vescicolari-arbuscolari (VA).
- Sviluppo di vaccini contro la coccidiosi.

REALIZZAZIONE

La realizzazione del programma avrà luogo mediante l'organizzazione di riunioni, la consultazione di esperti, le pubblicazioni, lo scambio di ricercatori tra laboratori, i contratti di coordinamento.

ATTIVITÀ DEL SECONDO TIPO: CONCERTAZIONE

CONTENUTO

Insieme con i competenti servizi della Commissione e con gli Stati membri saranno effettuati i seguenti compiti:

- i) studio dell'evoluzione delle biotecnologie, in particolare nel campo della R&S, valutazione delle loro implicazioni e trasmissione d'informazioni ai servizi della Commissione e amministrazioni pubbliche interessate responsabili dei settori in causa;
- ii) individuazione di eventuali modalità più adatte a determinare condizioni ambientali tali da favorire un proficuo sviluppo delle biotecnologie in Europa nonché l'efficacia e la coerenza dei programmi degli Stati membri e della Comunità nel campo delle biotecnologie e le relative politiche, incluse quelle che comportano una collaborazione internazionale;
- iii) divulgazione di conoscenze e contributo a sensibilizzare il pubblico nei riguardi della natura, del potenziale nonché dei possibili rischi connessi alle biotecnologie;
- iv) identificazione delle necessità nonché aiuto a promuovere una maggiore attività nel settore delle piccole aziende attive nel campo della biotecnologia nella Comunità.

REALIZZAZIONE

Questa iniziativa svilupperà ulteriormente le attività (avviate nel quadro del BAP) di collaborazione ad hoc tra gruppi ed individui con un interesse qualificato per scienze biologiche e biotecnologie, dando così origine a reti quanto più informali e flessibili possibile che risultino adeguate alle esigenze delle attività sopra descritte. In tal modo contribuirà attivamente al programma, agevolandone il coordinamento mediante lo scambio di informazioni tra i partecipanti e coadiuvando una diffusione più ampia delle informazioni necessarie per le attività sopra descritte.

Più specificamente occorrerà prevedere attività interne di analisi, la costituzione e l'impiego di una base organizzata d'informazioni, un rapporto di studio commissionato all'esterno, l'organizzazione di giornate di lavoro e d'incontri e un sostegno all'elaborazione di rapporti ed alla diffusione delle informazioni.

Una quota appropriata delle risorse previste per le attività del secondo tipo (Concertazione) sarà destinata ad azioni concernenti le conseguenze indirette — per esempio per i consumatori, la società, l'ambiente e lo sviluppo — della ricerca e dello sviluppo nei principali settori della biotecnologia che figurano tra le attività del primo tipo.

ALLEGATO II**RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI**

	Milioni di ecu
Attività del primo tipo : Ricerca e formazione	
— Contratti di ricerca	76,5
[Da suddividere in parti uguali tra progetti N (38,25 milioni di ecu) e progetti T (38,25 milioni di ecu)]	
— ricerca prenormativa	15,5
— biologia cellulare	27,0
— tecnologie abilitanti	27,0
— infrastruttura informativa	7,0
— Attività di formazione	12,0
— Attività COST	2,0
Attività del secondo tipo : Concertazione	9,5
Totale	100,0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui circa il 9 % costi per il personale.

ALLEGATO III

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un piano d'azione comunitario relativo alla valutazione delle attività di ricerca e sviluppo nella Comunità europea nel periodo 1987-1991 (COM(86) 660 def.) stabilisce che gli obiettivi e le tappe principali di ogni programma di ricerca vanno definiti in una forma che consenta di sperimentarne la validità. Conformemente a queste disposizioni sono qui di seguito illustrati gli obiettivi e le tappe fondamentali del programma BRIDGE.

Attività del primo tipo : Ricerca e formazione

1. L'obiettivo a lungo termine è quello di contribuire allo sfruttamento e all'impiego ottimale delle risorse biologiche nella Comunità, migliorando in tal modo le capacità e le infrastrutture di ricerca necessarie per la concorrenzialità dell'industria agricola e biotecnologica europea oltretutto per la protezione dell'ambiente. Questo scopo verrà perseguito eliminando le strozzature scientifiche e tecniche che risultano da lacune nelle conoscenze o da vincoli strutturali e dimensionali. I progetti di ricerca verranno realizzati in modo interattivo, facendo pienamente uso dell'integrazione tra discipline, mettendo a fronte le esigenze e le opportunità esistenti in Stati membri diversi e combinando capacità professionali diverse relative a settori di base ed applicati.
2. Gli obiettivi primari a breve termine sono quindi in primo luogo quello di sollecitare la presentazione di proposte relative ad attività di ricerca e di formazione su una scala proporzionata alle risorse della Comunità che s'intendono mobilitare e successivamente realizzare queste attività (progetti « N », progetti « T », attività di formazione ed iniziative di cooperazione con paesi terzi) in modo tale da promuovere una vigorosa cooperazione transnazionale e la mobilità degli scienziati. Deve essere possibile mettere alla prova la validità di questi obiettivi nel 1992-1993.
3. In un gruppo di obiettivi particolari, la cui validità potrà venir messa alla prova nel 1995 e che andranno perseguiti mediante progetti « N », rientrano i seguenti:
 - 3.1. costituzione di reti per la cooperazione transnazionale in uno dei quattro settori del programma (infrastruttura informativa; tecnologie abilitanti; biologia cellulare; ricerca prenormativa);
 - 3.2. cooperazione transnazionale dimostrata mediante l'analisi di pubblicazioni scientifiche (ogni rete specifica o ELWW dovrà produrre almeno un articolo redatto da più autori di diversi paesi oppure che riconosca il contributo metodologico o materiale fornito da altri partecipanti al contratto);
 - 3.3. qualità elevata dei risultati scientifici conseguiti, dimostrata tramite la consultazione di esperti scientifici e l'analisi anche statistica delle citazioni di articoli scientifici che riepilogano i risultati delle attività di ricerca in questione;
 - 3.4. espressioni d'interesse da parte dell'industria, evidenziate in almeno il 20 % dei progetti da un coinvolgimento dell'industria nella fase realizzativa o, esternamente al quadro giuridico di BRIDGE, al momento di sfruttare i risultati della ricerca.
4. Di un gruppo di obiettivi particolari, da conseguire mediante l'organizzazione e la realizzazione di progetti « T », fanno parte i seguenti:
 - 4.1. una descrizione, in termini d'impegno di ricerca e di vantaggi previsti, di obiettivi specifici quali il sequenziamento del genoma del lievito, l'identificazione microbica automatizzata ad elevata risoluzione o l'identificazione molecolare di nuovi geni di specie vegetali;
 - 4.2. realizzazione, a due anni dall'inizio di un progetto « T », di progressi significativi verso gli obiettivi specificati (segnatamente grazie al fatto di aver preso le disposizioni e gli impegni più opportuni per garantire che gli obiettivi scientifici siano conseguibili prima che il programma giunga a termine);
 - 4.3. contributi significativi che denotino il conseguimento degli obiettivi specificati ed il soddisfacimento degli obiettivi specifici d'industria, agricoltura o controllo ambientale.
5. Per il programma di formazione l'obiettivo è quello di rendere possibile l'affiliazione a laboratori di ricerca di elevato livello scientifico per un periodo di circa due anni per gli scienziati meno esperti e di 1-2 anni per quelli più esperti. Obiettivi più specifici sono i seguenti:
 - 5.1. compiere uno sforzo di promozione in tutti gli Stati membri della Comunità;
 - 5.2. successivamente al periodo di formazione rinviare la maggior parte degli scienziati in un altro Stato membro della Comunità (non necessariamente nel loro paese d'origine) per lavorare in campo biotecnologico; e
 - 5.3. organizzare corsi di formazione, scuole estive e giornate di lavoro con il sostegno del programma prevedendo la partecipazione dell'industria ogniqualvolta ciò risulti possibile. Se del caso, possono essere invitati a partecipare a tali attività anche rappresentanti di altre discipline.

I criteri summenzionati possono venire messi parzialmente alla prova nel 1993, ma un ulteriore esame andrà compiuto nel 1998.

Attività del secondo tipo : Concertazione

Ai fini della valutazione delle attività di concertazione si considererà se il programma abbia effettivamente espletato i compiti specificati nella decisione del Consiglio e se così facendo abbia realmente contribuito al conseguimento degli obiettivi prefissati. I criteri più specifici di valutazione sono :

1. ... Concertazione con gli Stati membri : le attività di concertazione dovrebbero aver aiutato i responsabili delle biotecnologie nelle amministrazioni degli Stati membri a :
 - 1.1. essere al corrente delle iniziative della Commissione, tanto in corso quanto programmate, nei settori importanti ai fini della biotecnologia ;
 - 1.2. essere al corrente di attività e programmi degli altri Stati membri nel campo delle biotecnologie ;
 - 1.3. aver tenuto di conseguenza conto nei programmi o nelle iniziative nazionali nel campo della biotecnologia delle attività svolte a livello comunitario o di altri Stati membri.
 2. Ripercussioni sulla condizione delle biotecnologie in Europa : le attività di concertazione andranno esaminate per stabilire se ed in che misura esse abbiano contribuito a migliorare in Europa le condizioni per uno sviluppo sicuro e un proficuo impiego delle biotecnologie, con particolare riferimento alla concorrenzialità internazionale, alla costituzione ed alla crescita di società di piccole dimensioni ed all'accoglienza che il pubblico riserva alle biotecnologie.
 3. Ripercussioni sullo sviluppo di collaborazioni internazionali in biotecnologia in particolare nel campo della R&S ed anche con paesi in via di sviluppo.
 4. Tenendo conto dei risultati delle attività di ricerca comunitarie, nazionali o private nel campo della biotecnologia, sarà esaminato se il programma BRIDGE :
 - 4.1. abbia contribuito all'applicazione dei risultati delle summenzionate attività di ricerca nelle regioni della Comunità diverse da quelle in cui è stata condotta tale ricerca ;
 - 4.2. abbia tenuto adeguatamente conto di tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III della decisione 87/516/Euratom, CEE che include il principio di contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità rispettando lo scopo dell'eccellenza scientifica e tecnica.
-